

STATUTO SOCIETA' ALPINA FRIULANA

SEZIONE DI UDINE DEL CLUB ALPINO ITALIANO ODV

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

Art. 1 – Denominazione e Durata

La Società Alpina Friulana, fondata nel 1874, Sezione del Club Alpino Italiano dal 1929, ha denominazione “Società Alpina Friulana – Sezione di Udine del Club Alpino Italiano ODV”, in forma abbreviata “Saf Odv” ed è associazione riconosciuta e pertanto dotata di personalità giuridica.

La Società Alpina Friulana, ha sede legale nel Comune di Udine all’indirizzo risultante dalla Amministrazione competente, e potrà istituire, su delibera dell’Organo di amministrazione, uffici e sedi operative altrove. Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica del presente Statuto.

È struttura territoriale del Club Alpino Italiano, di cui fa parte a tutti gli effetti. È soggetto di diritto privato, dotato di proprio ordinamento che le assicura una autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale. Si rapporta al Raggruppamento Regionale del Club Alpino Italiano, Friuli Venezia Giulia. L’associazione ha durata illimitata. L’anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Art. 2 - Natura

L’Associazione non ha scopo di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale ed improntata a principi di democraticità e uniforma il proprio ordinamento allo Statuto ed al Regolamento Generale del Club Alpino Italiano. Essa opera in forma di azione prevalentemente volontaria.

SCOPI E ATTIVITÀ

Art. 3 - Scopi e attività

La Saf Odv ha lo scopo di promuovere l’alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, specie quelle del territorio in cui si svolge l’attività sociale, e la tutela del loro ambiente naturale; persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i. (Codice Terzo Settore), aventi ad oggetto:

1. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
2. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i.;
3. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
4. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.

Tutte le attività sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente del volontariato dei propri associati e prevalentemente a favore di terzi. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione.

Per conseguire tali scopi e svolgere tale attività, l'Associazione provvede:

- a) alla realizzazione, alla manutenzione, ed alla gestione di rifugi e bivacchi;
- b) al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri, delle opere alpine, e delle attrezzature alpinistiche, anche in collaborazione con le sezioni consorelle competenti;
- c) alla diffusione della frequentazione della montagna e alla organizzazione di iniziative ed attività alpinistiche, di arrampicata, scialpinistiche, escursionistiche, sciescursionistiche, cicloescursionistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche e quelle riconosciute dalla Sede Centrale del Cai.
- d) alla indizione e programmazione, in accordo con le apposite scuole competenti in materia, o alla organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, di arrampicata, scialpinistiche, escursionistiche, sciescursionistiche, cicloescursionistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche e quelle riconosciute dalla Sede Centrale del Cai.
- e) alla formazione di soci e non soci, in collaborazione con i titolati e le varie scuole del CAI, per lo svolgimento delle attività di cui alle lettere c) e d);
- f) alla promozione, anche in collaborazione con Enti e Associazioni locali, di attività scientifiche, culturali, artistiche e didattiche per la diffusione della conoscenza di ogni aspetto della montagna;
- g) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla tutela ed alla valorizzazione

dell'ambiente montano;

h) alla organizzazione, anche in eventuale collaborazione con le altre Sezioni, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento di attività alpinistiche, escursionistiche, sciescursionistiche, cicloescursionistiche, scialpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile, nonché a collaborare con il C.N.S.A.S. al Soccorso di persone in stato di pericolo ed al recupero di vittime;

i) a curare e diffondere sia a mezzo stampa che in forma elettronica notiziari, periodici, annuari e altre pubblicazioni sezionali;

l) a provvedere alla sede dell'associazione, a curare la biblioteca, la cartografia e l'archivio.

Essa potrà, inoltre, esercitare attività accessorie, anche a carattere commerciale, strumentali e funzionali al conseguimento dei propri scopi istituzionali e assumere partecipazioni in enti, associazioni di secondo grado e società commerciali.

Art.4 - Stendardo. -

Lo stendardo della Saf Odv è giallo/azzurro/marrone, reca al centro lo stemma della sezione: l'aquila con gli strumenti dell'esplorazione alpinistica ed un cartiglio con la scritta "Società Alpina Friulana" e sul retro il tricolore. Lo stendardo può intervenire in cerimonie e manifestazioni soltanto in seguito ad una delibera del Consiglio Direttivo o, in caso d'urgenza, del Presidente.

Art. 5 – Locali sede

Nei locali della sede non possono svolgersi attività che contrastino con le attività istituzionali. Essi non possono essere utilizzati, neppure temporaneamente, da terzi, se non previo consenso del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, del Presidente.

TITOLO II

SOCI

Art. 6 - Soci

Sono previste unicamente le categorie di Soci contemplate dallo Statuto del Club Alpino Italiano. Il numero dei Soci, per qualsiasi categoria, è illimitato. Il numero degli associati, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Partecipano alle attività della Sezione con gli stessi diritti dei Soci ordinari i Soci CAI appartenenti alle Sezioni nazionali che versano la quota associativa sezionale fissata dall'Assemblea.

Il Socio della Sezione (persona fisica) che abbia acquisito particolari meriti alpinistici

o benemerenze nell'attività Sociale può essere iscritto, anche alla memoria, in un albo d'onore della Sezione stessa.

I soci devono mantenere un comportamento ispirato ad una corretta e civile convivenza. I soci, nello svolgimento dell'attività sociale, devono valutare che le loro capacità siano all'altezza dell'impegno e delle difficoltà prevedibili, gestendo ed attenuando i relativi rischi ed accettando quelli residui.

Art. 7 - Registro Benemeriti

Nell'elenco degli iscritti Benemeriti il Consiglio Direttivo può iscrivere, a seguito di sovvenzioni o contributi offerti o già ricevuti, Società, Enti, Istituzioni, Associazioni, Amministrazioni. Lo stesso può richiedere alla Segretaria Generale del CAI il rilascio di appositi diplomi da intestare ai benemeriti.

La categoria degli iscritti Benemeriti è costituita presso la Sede Sociale Sezionale: è puramente onorifica e l'iscrizione nei relativi elenchi non comporta in ogni caso la qualifica di socio e quindi non comporta alcun diritto o dovere sociale.

Art. 8 - Ammissione

La domanda di iscrizione deve essere redatta sull'apposito modulo sottoscritto dal richiedente, completa dei propri dati anagrafici e dell'autorizzazione al trattamento dei dati, su apposito modulo, anche on line. Se il richiedente è minore di età la domanda deve essere firmata anche da chi esercita la potestà.

La domanda presentata nell'ultimo bimestre dell'anno ha effetto per l'anno successivo.

Il Consiglio Direttivo della Sezione alla quale è stata presentata la domanda, nella prima seduta successiva, decide sull'accettazione o eventualmente, in alternativa, esprime la condizione risolutiva di diversa volontà.

In caso di avveramento della condizione risolutiva esercitata dal Consiglio Direttivo della Sezione, chi ha presentato la domanda di adesione può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio dei Probiviri.

Sia in sede di ammissione all'Associazione sia nel corso della vita associativa, non è ammessa alcuna discriminazione di genere, etnica, di ordine politico, religioso, economico e sociale.

Art. 9 - Quota associativa

Il Socio è tenuto a corrispondere alla Sezione:

a) la quota di ammissione, comprensiva del costo della tessera, del distintivo sociale, delle copie dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e di quello sezionale, che gli vengono consegnati all'atto dell'iscrizione in formato cartaceo oppure

elettronico;

b) la quota associativa annuale;

c) il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni sociali edite dalla Sede Centrale del C.A.I. e per le coperture assicurative;

d) eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.

Le somme di cui alle lett. b), c), d) del comma precedente devono essere versate entro il 31 marzo di ogni anno. Il Socio non in regola con i versamenti non potrà partecipare alla vita sezionale, né usufruire dei servizi sociali, né ricevere le pubblicazioni. Il Socio è considerato moroso se non rinnova la propria adesione versando la quota associativa annuale entro il 31 marzo di ciascun anno sociale e perde immediatamente tutti i diritti spettanti ai soci; la morosità emerge automaticamente dai sistemi informatici in dotazione alla Sede legale dell'Ente. Non si può riacquistare la qualifica di Socio, mantenendo l'anzianità di adesione, se non previo pagamento delle quote associative annuali arretrate alla Sezione alla quale si è iscritti.

Art. 10 - Partecipazione all'attività associativa

La partecipazione all'attività associativa si estende a tutta la durata del rapporto sociale. Non sono ammesse iniziative dei Soci in nome della Sezione del CAI, se non da questa autorizzate. Non sono ammesse altresì iniziative o attività dei Soci in concorrenza o in contrasto con quelle ufficiali programmate dalla Sezione o dal CAI. Le prestazioni non professionali fornite dai Soci sono volontarie e gratuite.

Art. 11 – Pubblicazioni sociali –

I Soci ordinari e gli aggregati ricevono gratuitamente le pubblicazioni periodiche edite dalla Saf Odv.

Art. 12 - Beni sociali

Di tutti i beni sociali, sia mobili che immobili, i Soci hanno diritto di uso e di godimento esclusivamente per lo svolgimento delle attività sociali.

I Soci rispondono di quanto loro affidato, come da ricevuta scritta in apposito registro e salvo particolari deroghe, dovranno provvedere alla riconsegna, nello stesso stato e grado e nello stesso luogo, entro il termine all'uopo stabilito.

I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio della sezione anche nel caso di suo scioglimento o liquidazione. Non è ammessa la distribuzione ai soci, ai fondatori, agli associati, ai lavoratori, ai collaboratori, agli amministratori e agli altri componenti degli organi sociali anche parziale ed in qualunque forma, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi o riserve o quote del patrimonio della sezione anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 13 – Dimissioni

Il Socio può dimettersi dal Club Alpino Italiano in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo della Sezione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota sociale versata.

Il Socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi Sezione.

Il trasferimento da una Sezione ad un'altra, da effettuarsi contestualmente al rinnovo dell'adesione annuale, avviene tramite il sistema informatico in dotazione alla Sede legale dell'Ente ed ha effetto dalla data della notifica alla Sezione di provenienza.

Art. 14 - Perdita della qualità di Socio

La qualità di Socio si perde: per dimissioni, morosità, provvedimento disciplinare, per morte del Socio o estinzione della persona giuridica.

Art. 15 – Sanzioni disciplinari

Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti del Socio che tenga un contegno non conforme ai principi informativi del Club Alpino Italiano ed alle regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti previsti dal Regolamento disciplinare.

La competenza per l'irrogazione della sanzione della radiazione è posta in capo al Consiglio Direttivo sezionale. Il provvedimento di radiazione adottato dal Consiglio Direttivo sarà obbligatoriamente comunicato al Comitato Direttivo Centrale (CDC), che provvede alla eventuale ratifica previa convocazione e ascolto delle parti. Nel caso non ritenga di confermare il provvedimento, il CDC restituisce il procedimento al Consiglio Direttivo della Sezione per l'eventuale applicazione di una sanzione meno afflittiva.

Art. 16 - Controversie

In caso di controversie che coinvolgano, in qualsivoglia rapporto fra loro, Soci, Sezione, Sottosezioni, altre Sezioni o Sottosezioni o Soci di queste ultime, chi intenda adire l'organo competente designato dovrà previamente proporre reclamo al Consiglio Direttivo per un tentativo di conciliazione.

Ricorsi e reclami devono essere proposti con lettera raccomandata A.R. o PEC entro un mese rispettivamente dal fatto o dalla comunicazione della decisione.

Le decisioni sui ricorsi verranno determinate entro tre mesi e comunicate con lettera raccomandata A.R. o PEC. Contro le decisioni degli organi competenti è ammesso reclamo al Collegio dei Probiviri con le modalità di cui sopra: copia del ricorso deve essere contemporaneamente inviata al Consiglio Direttivo Sezionale.

Non è ammesso che, durante l'iter della controversia, la stessa venga resa di pubblica ragione in tutto o in parte.

Art. 17 – Comportamento, ammonizione, sospensione

Il Socio, nella sua attività sociale, deve tenere comportamenti ed atteggiamenti conformi al tradizionale spirito informatore della Saf Odv.

In difetto, egli verrà dal Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, ammonito per iscritto una prima volta e diffidato per iscritto una seconda volta.

Nei casi più gravi il Socio verrà sospeso fino ad un anno con il ritiro della tessera: questo provvedimento sarà affisso (per estratto) all'Albo Sociale e comunicato alla Sede Centrale.

È fatta salva l'adozione del provvedimento di radiazione a discrezione del Consiglio Direttivo.

Art. 18 – Ricorsi

In conformità ai principi, alle procedure e nei termini stabiliti dal Regolamento disciplinare, contro i provvedimenti disciplinari il Socio può presentare ricorso al Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri competente per territorio, quale organo giudicante di primo grado. Il Socio ed il Consiglio Direttivo della Sezione possono presentare ricorso avverso le decisioni di primo grado avanti il Collegio Nazionale dei Probiviri del Club Alpino Italiano.

TITOLO III

SEZIONE

Art. 19 - Organi della Sezione

Sono organi della Sezione almeno i seguenti:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei revisori dei conti, l'Organo di Controllo ricorrendone le condizioni di legge e, negli ulteriori casi previsti, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Art. 20 - Gratuità delle cariche

Le cariche negli organi delle strutture periferiche così come quelle della struttura centrale sono elettive e a titolo gratuito, fatto salvo il Collegio di Revisori e Organo di Controllo.

La gratuità delle cariche esclude esplicitamente l'attribuzione e l'erogazione al socio, al coniuge o convivente, ai parenti entro il secondo grado di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato a partire dal momento della sua designazione ad una carica sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato. Lo stesso principio vale nel caso di attribuzione di un incarico.

La Saf Odv può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di legge.

Art. 21 – Durata delle cariche, *Limiti alla rieleggibilità e al cumulo di cariche.*

Gli eletti durano in carica tre anni. Fatto salvo quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento generale del C.A.I. in tema di incompatibilità e di divieto di cumulo di cariche, nessun socio può essere rieletto alla stessa carica sociale per oltre 9 anni consecutivi. Il socio sarà nuovamente eleggibile a tale carica decorso un anno dalla cessazione dell'ultimo mandato e per un nuovo periodo di massimo 9 anni. Qualora il socio abbia sostituito o sia stato eletto al posto di un socio decaduto e sia rimasto in carica al suo posto per non oltre un anno, tale periodo non conta al fine del computo del periodo triennale di ineleggibilità. Le cariche di segretario, tesoriere, consigliere, reggente di sottosezione, coordinatore di commissione o gruppo, direttore di scuola, revisore dei conti sono incompatibili fra loro.

La carica di presidente e vicepresidente è incompatibile con ogni altra, eccetto quella di consigliere.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 22 – *Assemblea*

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano della Sezione; essa è costituita da tutti i Soci; le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o i dissenzienti.

L'Assemblea:

- adotta lo statuto ed i programmi annuali e pluriennali della Sezione;
- elegge il Consiglio direttivo, il Collegio dei Probiviri ed i delegati all'Assemblea dei Delegati del Club Alpino Italiano nel numero assegnato, scelti tra i Soci maggiorenni ordinari e familiari della Sezione, con le modalità stabilite dal presente statuto;
- elegge il Collegio dei Revisori dei conti, l'Organo di Controllo ricorrendone le condizioni di legge e, negli ulteriori casi previsti, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

- delibera le quote associative ed i contributi a carico dei Soci, per la parte destinata alla Sezione ed eccedente le quote stabilite dall'Assemblea dei Delegati;
- approva l'operato del Consiglio Direttivo, i bilanci d'esercizio e la relazione del Presidente;
- delibera l'acquisto, l'alienazione di immobili o la costituzione di vincoli reali sugli stessi;
- delibera sulla trasformazione, fusione o scissione della sezione, o sullo scioglimento e conseguente devoluzione del patrimonio;
- delibera sulle modificazioni da apportare allo statuto sezionale;
- delibera la promozione dell'azione di responsabilità nei confronti degli organi direttivi.
- delibera su ogni altra questione, contenuta nell'ordine del giorno, che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo.

Art. 23 – Convocazione

L'Assemblea ordinaria dei Soci si svolge almeno una volta all'anno entro il termine perentorio del 31 marzo per l'approvazione dei bilanci e la nomina delle cariche sociali. L'assemblea straordinaria può essere convocata ogni volta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando ne sia inoltrata richiesta da parte del CDC, del Comitato Direttivo Regionale (CDR), del Collegio dei revisori dei Conti della Sezione o dell'Organo di controllo, ricorrendo le condizioni ed i requisiti previsti dal Codice del Terzo Settore, oppure da almeno un ventesimo dei soci aventi diritto al voto.

L'assemblea, ordinaria o straordinaria, è convocata mediante affissione del relativo avviso all'albo sociale e delle Sottosezioni, pubblicazione dello stesso sul sito internet della Saf Odv 20 giorni prima della data stabilita, e con avviso ai soci a mezzo posta o in forma elettronica, almeno 15 giorni prima della data.

Art. 24 – Partecipazione

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea ed hanno diritto di voto tutti i Soci in regola con il pagamento della quota sociale relativa all'anno in cui si tiene l'assemblea; i minori di età possono assistere all'Assemblea e il relativo esercizio è attribuito agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi.

Ogni Socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio, che non sia componente del Consiglio Direttivo, e farlo votare in sua vece anche nelle votazioni a scheda segreta, mediante rilascio di delega; ogni Socio delegato può rappresentare sino ad un massimo di tre Soci.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza, di persona o per delega, di almeno metà degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, che dovrà tenersi

almeno un'ora dopo la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

I soci possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Art. 25 - Presidente e Segretario dell'Assemblea

L'Assemblea nomina un Presidente, un Segretario e tre Scrutatori; spetta alla Commissione verifica poteri, nominata dal Consiglio Direttivo, verificare la regolarità delle deleghe ed in generale il diritto di partecipare all'Assemblea.

Art. 26 – Deliberazioni

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti mediante votazioni per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto, secondo la modalità decisa dalla maggioranza dei Soci presenti aventi diritto al voto.

Le cariche sociali elettive e gli incarichi sono a titolo gratuito, fatte salve specifiche previsioni normative.

Per la designazione e per l'elezione alle cariche sociali il voto è libero, in quanto l'elettore ha diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi Socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica. La designazione va espressa su scheda segreta: è escluso pertanto dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione. A parità di voti è eletto il Socio con maggiore anzianità di iscrizione al CAI. Sono esclusi dal computo i voti di astensione. Nessun Socio può trovarsi eletto contemporaneamente a più di una carica sociale.

Le deliberazioni concernenti l'acquisto, l'alienazione o la costituzione di vincoli reali su immobili devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei Soci presenti aventi diritto al voto; tali deliberazioni non acquistano efficacia se non dopo l'approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo, qualora relative ad acquisto, alienazione o costituzione di vincoli reali su rifugi e opere alpine nei confronti di terzi.

La deliberazione di scioglimento della Sezione deve essere approvata con la maggioranza di tre quarti dei Soci aventi diritto al voto. Tutte le deliberazioni dell'Assemblea sono rese pubbliche mediante affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 27 – Composizione e funzioni

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione della Saf Odv e si compone di

numero nove componenti, compreso il Presidente, eletti dall'Assemblea dei Soci. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate tra i propri associati.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio Direttivo assolve almeno le seguenti specifiche funzioni:

- convoca l'Assemblea dei Soci;
- elegge il Presidente sezionale;
- propone all'Assemblea dei Soci i programmi annuali e pluriennali della Sezione;
- nomina la Commissione verifica poteri di cui all'art. 25;
- redige, collaziona e riordina le modifiche dello statuto della Sezione;
- pone in atto le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- adotta gli atti ed i provvedimenti secondo le direttive impartite dall'Assemblea dei Soci per cui è responsabile in via esclusiva dell'amministrazione, della gestione e dei relativi risultati;
- delibera sullo svolgimento delle attività secondarie, accessorie e strumentali rispetto a quelle generali
- cura la redazione dei bilanci di esercizio della Sezione;
- delibera la costituzione o lo scioglimento di Commissioni, Gruppi e Scuole e ne coordina l'attività;
- delibera la costituzione di nuove sottosezioni con le modalità previste dal presente statuto;
- delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci;
- nella prima seduta utile decide sull'ammissione di nuovi soci o esercita la facoltà di avvalersi della condizione risolutiva riguardante l'ammissione del socio;
- delibera sull'accettazione di donazioni di non modico valore e in caso di legati. Qualora la sezione venga istituita erede, l'eventuale accettazione deve avvenire con beneficio di inventario;
- cura l'osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e del presente statuto sezionale;

Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi componenti il Presidente e il Vice Presidente; nomina inoltre il Tesoriere ed il Segretario, che

possono essere scelti anche fra i Soci non facenti parte del Consiglio Direttivo e che, in questo caso specifico, non hanno diritto di voto.

L'Associazione provvede a dotarsi delle scritture e dei libri sociali obbligatori, che gli associati hanno diritto di esaminare presso la sede sociale dandone un preavviso di almeno quindici giorni.

Art. 28 – Durata e scioglimento

Gli eletti durano in carica tre anni, si rinnovano per un terzo ogni anno e sono rieleggibili. I componenti vengono eletti nel corso dell'Assemblea Ordinaria, un terzo per espressione dei soci iscritti alle sottosezioni e due terzi della sezione, tendenzialmente in rappresentanza degli organi tecnici della Sezione, per espressione degli altri soci, mantenendo tale rapporto ad ogni elezione annuale in concordanza con quanto previsto dal comma precedente.

Sono membri di diritto del Consiglio Direttivo, con voto consultivo, gli ex Presidenti della Saf Odv ed il Comandante pro tempore della Brigata Alpina Julia.

Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a tre riunioni consecutive. Al consigliere venuto a mancare per qualsiasi motivo subentra il primo dei non eletti, nella medesima elezione e ad ogni effetto prende il posto del sostituito. Qualora non vi fossero non eletti in quella votazione e il numero di consiglieri si riducesse al di sotto dei due terzi, si ricorrerà alla cooptazione di un socio da parte del Consiglio Direttivo, la cui scadenza corrisponde a quella naturale del membro sostituito. Qualora la sostituzione riguardi un membro cooptato, il Consiglio Direttivo provvede sollecitamente a nuova cooptazione.

Qualora vengano a mancare la metà dei componenti originari si deve convocare l'assemblea per la elezione dei mancanti entro il termine di trenta giorni. I nuovi eletti assumono l'anzianità dei sostituiti. In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei conti ovvero l'Organo di controllo ricorrendo le condizioni ed i requisiti previsti dal Codice del Terzo Settore, entro quindici giorni, convoca l'Assemblea dei Soci da tenersi nei successivi trenta giorni dalla convocazione per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

La valutazione delle incompatibilità della posizione di membro del Consiglio Direttivo con uffici, cariche, incarichi e mansioni di qualsiasi genere e natura in altri Enti, Istituzioni, Associazioni è di competenza dello stesso Consiglio Direttivo. Per ogni questione di incompatibilità tra cariche previste dallo Statuto si applica l'art. 21.

Art. 29 - Convocazione

Alle riunioni del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare i Delegati all'Assemblea Generale del CAI ed i Soci che fanno parte degli Organi Centrali del CAI. Il Presidente può altresì invitare alle riunioni, con il consenso del Consiglio Direttivo, anche persone estranee, qualora lo ritenga utile o necessario.

La convocazione ai Reggenti sottosezionali o loro rappresentanti, i coordinatori delle commissioni, dei gruppi, i direttori delle scuole e i titolari di incarichi è automatica e con diritto di intervento.

Art. 30 – Modalità di convocazione

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci in seduta ordinaria di norma una volta al mese ed in seduta straordinaria, ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario o utile o lo richieda un terzo dei Consiglieri; mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della convocazione, ed inviato a mezzo mail almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza. Le riunioni del Consiglio Direttivo, per essere valide, devono essere presiedute dal Presidente o, in caso di sua mancanza od impedimento, dal Vice Presidente, o in mancanza di entrambi dal consigliere con più anzianità di iscrizione al CAI.

All'insorgere di eventuale conflitto di interessi su una particolare operazione della Sezione che riguardi il componente del Consiglio direttivo, il suo coniuge o il convivente, i suoi parenti entro il secondo grado, lo stesso componente non può partecipare alla discussione né alle deliberazioni relative, né può assumere in materia incarichi di controllo o di ispezione.

I verbali delle sedute sono redatti dal Segretario o da un consigliere all'uopo designato, approvati nella seduta successiva e sottoscritti dal Presidente e dal verbalizzante. I verbali possono essere consultati dai Soci nella sede sociale, previa richiesta al presidente, in ogni caso non è consentito il rilascio di copie, anche di stralci dei singoli atti consultati.

Art. 31 – Validità delle riunioni e delle deliberazioni.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la metà più uno dei suoi membri elettivi. Le deliberazioni sono valide quando riportano il voto favorevole della maggioranza dei votanti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

PRESIDENTE

Art. 32 – Compiti e nomina del Presidente

Il Presidente della Sezione è il legale rappresentante della stessa; ha poteri di rappresentanza che può delegare con il consenso del Consiglio Direttivo; ha la firma sociale; assolve almeno le seguenti funzioni specifiche:

- sottoscrive la convocazione dell'Assemblea dei Soci;
- convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo
- presenta all'Assemblea dei Soci la relazione annuale, accompagnata dal conto economico dell'esercizio e dallo stato patrimoniale della Sezione;
- pone in atto le deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- in caso di urgenza, adotta i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo, che dovranno essere ratificati dallo stesso Consiglio nella prima seduta utile.

Il candidato alla carica di Presidente della Sezione al momento della elezione deve aver maturato un'anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a tre anni sociali completi.

Il Presidente è eletto nella prima seduta dopo l'Assemblea Ordinaria dal Consiglio Direttivo e dura in carica tre anni o scadenza del suo mandato di consigliere se antecedente, è rieleggibile una prima volta e può esserlo ancora dopo almeno un anno di interruzione.

Il Presidente in caso di impedimento temporaneo è sostituito dal Vicepresidente.

In caso di cessazione del Presidente dal proprio ufficio; Il vicepresidente nella prima riunione successiva del Consiglio Direttivo porrà all'ODG la elezione del nuovo Presidente.

Art. 33 Ufficio di Presidenza

Il Consiglio Direttivo Sezionale nella sua prima seduta dopo l'Assemblea Ordinaria Annuale coopta due soci anche non Consiglieri, rispettivamente per le funzioni di Segretario e di Tesoriere: Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere costituiscono l'Ufficio di Presidenza.

È possibile altresì la cooptazione di un solo Socio non Consigliere con funzione di Segretario e di Tesoriere. Tali cariche non sono incompatibili fra loro, in deroga a quanto previsto dall'art. 21 del presente Statuto.

Art. 34 Compiti e funzioni dell'Ufficio di Presidenza.

L'Ufficio di Presidenza coadiuva il presidente nei suoi compiti e nell'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo. Da esso dipendono eventuali collaboratori o consulenti esterni di cui la sezione intenda servirsi. In particolare l'Ufficio di Presidenza di intesa con il Collegio dei Revisori dei Conti, determina l'impostazione contabile e amministrativa della Sezione. A tale scopo emana una normativa a cui tutti devono attenersi non essendo assolutamente ammesse gestioni, e relative

contabilità, autonome e separate per nessun particolare settore ovvero specifica attività.

Art.35 - Comitato elettorale.

Entro il 15 gennaio di ciascun anno il Consiglio Direttivo nomina il "Comitato Elettorale": esso è formato di tre Soci ed è presieduto dal Socio con maggiore anzianità sociale.

Il Comitato Elettorale ha il compito di raccogliere, entro e non oltre la fine del successivo mese di febbraio, le varie "Liste di presentazione" dei Soci per l'ufficio di Membro del Consiglio Direttivo e di Revisore dei Conti, controllarne la validità e decidere su qualsiasi questione inerente alle candidature possa sorgere.

Il Comitato Elettorale, con tali liste di presentazione, forma, disponendo i candidati in ordine alfabetico, le corrispondenti "schede" per le elezioni da parte dell'assemblea separando i candidati appartenenti alle sottosezioni da quelli appartenenti alla sezione: copia delle schede suddette deve essere affissa all'albo sociale almeno 10 giorni prima della data dell'assemblea.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI E ORGANO DI CONTROLLO

Art. 36 – Composizione e durata

Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo contabile e amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Sezione. È costituito da almeno tre componenti. Durano in carica tre anni, sono rieleggibili.

L'assemblea dei soci può nominare un solo revisore dei conti in possesso del requisito professionale di iscrizione nel Registro dei Revisori Legali qualora risulti impossibile reperire tre soci disponibili a comporre il collegio dei Revisori dei Conti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge il presidente tra i propri componenti effettivi, che ha il compito di convocare e presiedere le sedute del collegio: i componenti del Collegio intervengono alle riunioni del Consiglio Direttivo sezionale, senza diritto di voto ed assistono alle sedute dell'Assemblea dei Soci.

È compito dei Revisori dei conti:

- l'esame del conto economico, del bilancio consuntivo e del bilancio previsionale della Sezione, predisponendo apposita relazione da presentare all'assemblea dei Soci;
- il controllo collegiale od individuale degli atti contabili della Sezione o della sottosezione;
- la convocazione dell'assemblea dei Soci nel caso di riscontro di gravi

irregolarità contabili o amministrative o di impossibilità di funzionamento del Consiglio Direttivo.

L'Organo di controllo, costituito in presenza dei previsti requisiti, esercita le funzioni ad esso attribuitegli dalla legge.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs 117/17 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore) la revisione legale dei conti.

In tal caso esso è composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità statutarie, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento, anche individualmente, procedere ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali.

Se collegiale, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, soci o non soci, di cui almeno uno in possesso del requisito professionale di iscrizione nel Registro dei Revisori Legali, eletti dall'Assemblea dei Soci. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili senza limiti di numero di mandato consecutivi.

L'Organo di controllo elegge il Presidente scegliendolo fra quelli, tra i propri componenti effettivi, che siano in possesso del requisito professionale di iscrizione nel Registro dei Revisori Legali. Esso ha il compito di convocare e presiedere le sedute del Collegio.

I membri effettivi assistono alle riunioni del Consiglio Direttivo ed alle Assemblee dei Soci.

L'Organo di controllo deve riunirsi almeno ogni tre mesi, verbalizzando l'oggetto delle riunioni.

È compito dell'Organo di controllo:

- a) l'esame del conto economico, del bilancio consuntivo e del conto economico di previsione della Sezione, predisponendo apposita relazione da presentare all'Assemblea dei Soci;
- b) il controllo collegiale od individuale degli atti contabili ed amministrativi della Sezione;
- c) la vigilanza sul rispetto dello Statuto e dell'eventuale Regolamento;
- d) la convocazione dell'Assemblea dei Soci, nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili e amministrative o di impossibilità di funzionamento del Consiglio direttivo.

TITOLO IV

RAPPRESENTANZA ALL'ASSEMBLEA DELEGATI

Art. 37 – Delegati. –

All'Assemblea dei Delegati del Cai, la Saf Odv è rappresentata dal suo Presidente, Delegato di diritto per la prima aliquota stabilita dallo statuto del CAI e da un Delegato per ogni aliquota successiva o frazione superiore alla metà: questi sono nominati ogni anno dall'Assemblea della Sezione cercando di rispettare la proporzione prevista fra sezione e sottosezioni per i componenti del Consiglio Direttivo.

I Delegati partecipano alle sedute del Consiglio Direttivo alle quali hanno obbligo di riferire circa l'azione svolta in relazione all'ufficio loro conferito.

Art. 38 – Elezione.

I delegati sono nominati dall'Assemblea Ordinaria Annuale della Sezione.

Le liste dei candidati sono predisposte dal Consiglio Direttivo entro il mese di febbraio sulla base delle candidature ad esso pervenute.

TITOLO V

CARICHE SOCIALI

Art. 39 – Condizioni di eleggibilità

Sono eleggibili alle cariche sociali i Soci con diritto di voto in possesso dei seguenti requisiti: siano iscritti all'associazione da almeno due anni; non abbiano riportato condanne per un delitto non colposo; siano soggetti privi di interessi personali diretti o indiretti nella gestione del patrimonio sociale; siano persone di capacità e competenza per attuare e conseguire gli scopi indicati dallo Statuto e dal Regolamento generale del Club Alpino Italiano.

La gratuità delle cariche, fatte salve le specifiche previsioni di legge, esclude l'attribuzione e l'erogazione al Socio, di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato a partire dal momento della sua designazione ad una carica Sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato o attribuzione di incarico.

Non sono eleggibili alle cariche Sociali o candidabili ad incarichi quanti hanno rapporto di lavoro dipendente con il Club alpino italiano o quanti intrattengono un rapporto economico continuativo con le strutture centrale o territoriali.

Art. 40 Candidature Sezionali

Ciascuna lista di presentazione deve essere firmata da non meno di venti soci aventi diritto di voto. Ciascun socio può firmare una sola lista di presentazione. In caso di

duplicati, vale la firma apposta sulla lista prima consegnata al Comitato Elettorale. Ciascun candidato deve firmare per accettazione la propria lista di presentazione e non può essere presentato che in una sola lista: in caso di duplicati, vale la firma di accettazione sulla prima presentata al Comitato Elettorale.

Nessun candidato può firmare per presentazione né la propria né altra candidatura, nel caso la firma si ha per non apposta.

È altresì consentita la candidatura in assemblea, eventualmente seguita dalle motivazioni a sostegno così come per i candidati di cui ai commi precedenti

Art. 41 - Candidature sottosezionali. -

La lista di presentazione dei Candidati delle Sottosezioni al Consiglio Direttivo Sezionale si forma sulla base dei voti raccolti dai singoli candidati nelle varie Assemblee Sottosezionali.

Ogni sottosezione può presentare una lista, tendenzialmente può essere eletto un solo consigliere per sottosezione.

TITOLO VI

CONVEGNO SOCIALE

Art. 42 - Convegno Sociale.

Tutti i Soci sezionali e sotto sezionali verranno convocati di norma ogni anno in "Convegno Sociale" allo scopo di cementarne i vincoli di solidarietà sociale. Il Consiglio Direttivo stabilisce nella seduta del mese di febbraio luogo, data, programma del Convegno Sociale.

TITOLO VII

COMMISSIONI, GRUPPI E SCUOLE

Art. 43 – Commissioni, Gruppi e Scuole

Il Consiglio Direttivo può costituire organi tecnici consultivi, commissioni e scuole, formati da Consiglieri e/o Soci aventi competenza in specifici rami dell'attività associativa, determinandone il numero di componenti, le funzioni, i poteri, specialmente definiti in un regolamento predisposto dallo stesso Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può costituire gruppi aventi autonomia tecnico - organizzativa ed amministrativa in linea con le direttive sezionali e degli eventuali Organi Tecnici (OTCO/OTTO) di riferimento. Tali gruppi operano secondo apposito regolamento sezionale, non hanno rappresentanza esterna né patrimonio autonomo, ma gestiscono direttamente le risorse finalizzate dalla Sezione all'attività del gruppo stesso. È vietata la costituzione di gruppi di non Soci.

Art. 44 – Commissioni

Il Consiglio Direttivo per meglio promuovere ed assicurare determinate attività o determinati servizi sociali, può istituire “Commissioni” determinandone l’indirizzo, i compiti e i poteri, dotandole di uno specifico Regolamento Tecnico che terrà conto delle indicazioni degli eventuali Organi Tecnici Nazionali o Periferici del C.A.I., nominandone il presidente ed i componenti.

Le Commissioni hanno funzioni organizzative ed esecutive nell’ambito del campo di azione loro assegnato; il loro presidente è tenuto a partecipare alle sedute del Consiglio stesso qualora vi siano all’O.d.G. argomenti di pertinenza della sua commissione, con parere consultivo. È fatto incarico al segretario del Consiglio di comunicare tempestivamente tali sedute. Per il loro funzionamento esse si attengono alla deliberazione istitutiva ed alle eventuali successive indicazioni del Consiglio Direttivo al quale rispondono del loro operato.

Le Commissioni possono essere temporanee o permanenti: le prime cessano automaticamente con l’esaurimento dello scopo istitutivo, le seconde a seguito di apposita deliberazione del Consiglio Direttivo. Le Commissioni sono composte da un Presidente, un Segretario e da un numero dispari variabile di membri, secondo quanto stabilito dal Regolamento Tecnico.

Le Commissioni organizzano le proprie attività in autonomia organizzativa, nel rispetto della buona gestione e delle indicazioni ricevute dal Consiglio Direttivo.

Art.45 Gruppi

I Soci possono costituirsi in “Gruppo” al fine di perseguire un interesse comune. Il Gruppo è caratterizzato da un comune elemento tecnico o sociale.

Il Consiglio Direttivo può, a sua volta, promuovere la formazione di gruppi per meglio perseguire gli scopi sociali.

L’autorizzazione alla costituzione è data dal Consiglio Direttivo a seguito di formale istanza corredata da una relazione circa gli scopi da perseguire nella quale deve essere indicato l’ambito territoriale nel quale si intende operare e da una proposta di Regolamento Tecnico circa il funzionamento interno. L’istanza deve essere firmata da almeno 10 soci ordinari.

L’autorizzazione è concessa e Revocata. Alla concessione il Consiglio Direttivo allega il Regolamento Tecnico del Gruppo. Il Coordinatore del Gruppo è tenuto a partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo qualora vi siano all’odg argomenti di pertinenza del suo gruppo. È fatto incarico al Segretario del Consiglio di comunicargli tempestivamente tali sedute. Sui suddetti argomenti potrà esprimere un voto consultivo.

I Gruppi sono composti da un numero variabile di membri purché non inferiore a 10 e sono diretti da un Consiglio composto da un Coordinatore, un Vice-Coordinatore e un Segretario, nominati secondo quanto stabilito dal Regolamento Tecnico.

I Gruppi organizzano le proprie attività in autonomia organizzativa, nel rispetto della buona gestione e delle indicazioni ricevute dal Consiglio Direttivo.

Art. 46 Scuole

Le Scuole sono organi tecnici che svolgono attività didattica e di formazione nelle varie discipline, in base a quanto previsto dalle disposizioni generali del CAI e dagli Organi Tecnici Centrali (OTCO) e Territoriali (OTTO) di riferimento. Le Scuole organizzano corsi ed altre iniziative formative e di aggiornamento nelle discipline di propria competenza, secondo le specifiche direttive tecnico-didattiche e i regolamenti emanati dai rispettivi Organi Tecnici Centrali e Territoriali e in accordo con le indicazioni ricevute dal Consiglio Direttivo della Sezione, in autonomia organizzativa.

Le Scuole sono composte da istruttori ed accompagnatori in numero variabile e rappresentativi dei molteplici ambiti di competenza, il cui titolo o qualifica, a seconda del livello, è conferito dagli organismi Centrali e Periferici del CAI o dalla Sezione con ratifica del Consiglio Direttivo.

Sono rette da un Direttore, coadiuvato da un Vicedirettore ed un Segretario la cui nomina e durata in carica sono stabilite dai Regolamenti propri della scuola.

Le Scuole possono inoltre avvalersi della collaborazione di titolati e qualificati afferenti ad altre scuole, nonché di esperti, specialisti e professionisti esterni per l'organizzazione e lo svolgimento di singole lezioni riguardanti temi specifici.

Art 47- Registro dei Soci in possesso di Titoli

Il Consiglio Direttivo conserva un registro aggiornato con il nominativo dei soci in possesso di particolari qualifiche (istruttore, accompagnatore, operatore naturalistico e culturale) o competenze, di cui avvalersi per la nomina di commissioni e l'attribuzione di particolari incarichi.

Art. 48 - Incarichi

Al fine di promuovere e organizzare opportunamente determinate attività, Il Consiglio Direttivo può nominare a particolari incarichi sia membri del Consiglio stesso che altri soci.

La deliberazione di nomina determina altresì i compiti e i poteri dell'interessato e la durata dell'incarico, che non può comunque superare i nove anni consecutivi, trascorsi i quali il socio non può essere nominato allo stesso incarico.

È fatto incarico al Segretario del Consiglio Direttivo di comunicare loro tempestivamente le sedute.

TITOLO VIII

SOTTOSEZIONI

Art. 49 – Costituzione

Il Consiglio Direttivo può, a norma e con le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale del CAI, costituire una o più Sottosezioni; la Sottosezione fa parte integrante della Sezione agli effetti del tesseramento e del computo del numero dei delegati elettivi all'assemblea dei delegati del CAI. I Soci della Sottosezione hanno gli stessi diritti dei Soci della Sezione. La Sottosezione dispone del grado di autonomia previsto dall'ordinamento della Sezione, ma in ogni caso non intrattiene rapporti diretti con la struttura centrale e non dispone di autonomia patrimoniale.

Ha un proprio ordinamento, che non può essere in contrasto con quello della Sezione e che è soggetto all'approvazione, anche nelle sue modifiche, da parte del Consiglio Direttivo della Sezione.

Le Sottosezioni sono costituite da soci accomunati tendenzialmente dall'appartenenza ad uno stesso ambito territoriale. La Sottosezione è caratterizzata dall'elemento territoriale in cui la stessa svolge attività stabile e continuativa.

Nella zona di attività della S.A.F. potranno essere costituite Sottosezioni a norma e nel rispetto delle relative disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale del C.A.I., nonché del presente Statuto.

Le Sottosezioni sono denominate "Società Alpina Friulana - Sottosezione di ... del Club Alpino Italiano".

È requisito imprescindibile, per la costituzione di una sottosezione, che il circondario territoriale di riferimento per essa proposto conti un numero di Soci non inferiore a 100 nei tre anni antecedenti alla richiesta di costituzione.

Ciascuna Sottosezione cessa di esistere, salva deroga disposta dal Consiglio Direttivo, qualora non raggiunga, per tre anni consecutivi, il numero di 50 Soci.

Art. 50 - Piano di attività

Le Sottosezioni dovranno assoggettare all'approvazione del Consiglio Direttivo Sezionale entro il mese di ottobre il piano di attività per l'anno seguente. Eventuali iniziative al di fuori di quelle ivi indicate dovranno comunque avere l'approvazione preventiva dello stesso Consiglio a cui dovranno essere sottoposte almeno tre mesi prima della realizzazione ed esaminate nel primo Consiglio successivo. L'eventuale diniego dovrà essere motivato. L'iniziativa si intende approvata in caso di mancata risposta entro 60 giorni dalla richiesta.

Art. 51 - Gestione e Contabilità

Il Consiglio Direttivo entro il mese di novembre di ogni anno determina l'importo di un contributo per ogni socio iscritto da riconoscere ad ogni Sottosezione per l'anno successivo tenuto conto del programma di attività di cui all'articolo precedente.

Eventuali altre entrate ottenute da ogni singola Sottosezione per attività realizzate esclusivamente dalla stessa potranno essere trattenute dalla Sottosezione, ma dovranno essere contabilizzate e chiaramente messe in evidenza nei bilanci delle sottosezioni.

Art 52 - Trasformazione in Sezione

Le Sottosezioni che raggiungano il numero minimo di soci previsto potranno chiedere di costituirsi in Sezione, secondo quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento Generale del C.A.I.

Art.53 - Assemblea Ordinaria Annuale Sottosezionale

Le Assemblee Ordinarie Annuali delle Sottosezioni, devono essere convocate ogni anno, almeno un mese prima delle Assemblee Ordinarie dei Soci di marzo. Copia dell'avviso, a cura del Reggente della Sottosezione, deve essere spedito anche alla Sede Sociale Sezionale. Per la convocazione, funzionamento, validità delle deliberazioni valgono ove applicabili le norme per l'Assemblea Ordinaria dei Soci della Sezione.

Art. 54 - Consiglio Direttivo Sottosezionale

Le sedute dei Consigli Direttivi Sottosezionali, salvo che gli stessi non stabiliscano con delibera unanime la riunione a data fissa, sono convocate dai rispettivi Reggenti, secondo le modalità previste per la Sezione. Delle sedute del Consiglio direttivo sottosezionale deve essere redatto verbale a cura del segretario: il verbale approvato viene controfirmato dal reggente e dal segretario ed inviato in copia alla sede entro 15 giorni dalla sua approvazione.

Art. 55 Regolamento Sottosezionale

Il Consiglio Direttivo Sezionale approva un Regolamento valido per tutte le Sottosezioni della S.A.F. I Consigli Direttivi Sottosezionali possono chiedere parziali modifiche al Regolamento, per tenere conto di specifiche caratteristiche e peculiarità della Sottosezione e del suo territorio. Tali richieste sono prese in considerazione dal Consiglio Direttivo entro tre mesi dalla richiesta. Le modifiche al Regolamento non possono contenere norme e disposizioni contraddittorie o incompatibili con il presente Statuto, ma esclusivamente norme e disposizioni complementari e integrative.

Art. 56 - Reggente

Il Consiglio Direttivo Sottosezionale elegge al suo interno un reggente con l'incarico di coordinare la Sottosezione.

Art. 57 - Scioglimento delle Sottosezioni

Lo scioglimento di una sottosezione può essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei suoi soci a maggioranza assoluta degli iscritti aventi diritto al voto, ovvero dal Consiglio Direttivo Sezionale.

In caso di scioglimento di una sottosezione i soci di essa divengono automaticamente soci presso la sede sociale sezionale con decorrenza dalla data dello scioglimento.

In caso di scioglimento di una sottosezione la liquidazione deve farsi sotto il controllo del Collegio Regionale dei Revisori dei Conti competente per territorio; le attività patrimoniali nette risultanti dalla liquidazione restano immediatamente acquisite al patrimonio della S.A.F.

TITOLO IX

PATRIMONIO

Art. 58 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito dai beni mobili e immobili, dal fondo patrimoniale, dalle eventuali riserve, dagli utili ed avanzi di gestione e da qualsiasi altro bene o somma di denaro che pervenga a qualunque titolo o venga erogata da enti o privati all'Associazione. Il patrimonio dell'Ente è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le entrate sociali sono costituite: dalle quote associative; dai proventi derivanti dalla gestione e dalle altre iniziative assunte; dai contributi di soci benemeriti e di Enti pubblici e privati; da ogni ulteriore entrata a qualsiasi legittimo titolo.

I Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale. È vietata la distribuzione, anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministrazioni e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

I fondi liquidi dell'Associazione, che non siano necessari per le esigenze di cassa, devono essere depositati in un conto corrente bancario o postale intestato alla stessa.

TITOLO X

AMMINISTRAZIONE

Art. 59 – Esercizio sociale

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio che, unitamente alle relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti o dell'Organo di controllo ove previsto, devono essere presentati all'Assemblea dei Soci per l'approvazione. Il bilancio reso pubblico mediante affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni antecedenti l'Assemblea dei Soci, deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale ed economica della Sezione. Dal bilancio devono espressamente risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

Art. 60 Scioglimento della Saf Odv

L'Assemblea Straordinaria dei Soci delibera lo scioglimento della Saf Odv, secondo quanto previsto dal Regolamento Generale del C.A.I., nel rispetto dell'importanza che il patrimonio della Saf Odv ha avuto nella storia del Friuli.

La deliberazione di scioglimento deve essere approvata con la maggioranza dei tre quarti di tutti gli aventi diritto al voto e con il parere obbligatorio e vincolante dell'ufficio del Runts competente.

In caso di scioglimento della Sezione, il patrimonio residuo è devoluto, su designazione dell'assemblea e previo parere positivo dell'Ufficio di controllo, al Raggruppamento Regionale o Provinciale di appartenenza purché costituito in ETS. Ove il Raggruppamento non sia costituito in ETS, il patrimonio sarà devoluto a una o più sezioni, purché costituite in ETS, appartenenti allo stesso Raggruppamento Regionale o Provinciale o ad altro Raggruppamento.

TITOLO XI

CONTROVERSIE

Art. 61 - Tentativo di conciliazione

La giustizia interna al Club Alpino Italiano è amministrata su due gradi di giudizio: il primo a livello regionale, il secondo a livello centrale. Il Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri è l'organo giudicante di primo grado, il Collegio Nazionale dei Probiviri è l'organo giudicante di secondo grado. Le controversie che dovessero insorgere tra i Soci o fra i Soci ed organi territoriali, relative alla vita sociale, non potranno essere deferite all'autorità giudiziaria, né al parere o all'arbitrato di persone o enti estranei al sodalizio, senza che prima vengano aditi gli organi competenti a giudicare, secondo le norme procedurali stabilite dallo Statuto, dal Regolamento generale, dal Regolamento disciplinare e dal Regolamento per la risoluzione delle controversie e per l'impugnazione di atti e di provvedimenti, e non

si sia esaurito nei suoi possibili gradi l'intero iter della controversia relativa.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 62 - Rinvio alle norme del Club Alpino italiano e alle disposizioni di legge, ed entrata in vigore

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale del Club Alpino Italiano, la normativa vigente di cui al Decreto Legislativo 117/2017 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore) e relative disposizioni di attuazione nonché, per quanto non previsto dal Codice del Terzo Settore ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile. Il presente ordinamento entrerà in vigore dopo la sua approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo del CAI.

Ogni modifica del presente statuto dovrà essere deliberata a maggioranza dall'Assemblea dei Soci della Sezione. Essa acquisterà efficacia solo dopo l'approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo del CAI.

Il suesteso testo è stato approvato dalla Assemblea dei Soci della Società Alpina Friulana Sezione di Udine del Club Alpino Italiano nella seduta del giorno

Il Presidente della Sezione

Il Presidente dell'Assemblea